



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 10 DEL/Z DNE 06/03/2017

Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi finanziari e tributi tra i Comuni di Sagrado e Doberdo' del Lago/Doberdob. - 10. Dogovor med občinama Zagraj in Doberodob, za skupno upravljanje a finančne in davčne službe.

L'anno-Leta 2017

addì-dne SEI-ŠESTEGA

del mese di /meseca MARZO-MARCA

alle ore-ob 19.00

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	VALENTINA SIVEC	NO-NE
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	DAMJAN NACINI	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	NO-NE
EDVARD GERGOLET	SI-DA	MARCO JARC	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA	DARIO BERTINAZZI	SI-DA
ROMINA FERFOLJA	SI-DA	SARA VISINTIN	NO-NE
ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SI-DA

Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Norberto Fragiaco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI TRA I COMUNI DI SAGRADO E DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB

Relazione del Segretario Comunale

A seguito della L.R. 10/2016 e del recepimento della stessa nello statuto UTI del Carso Isonzo Adriatico, a decorrere dal 01/01/2017 i comuni debbono procedere a gestire in forma associata i servizi finanziari e contabili ed il controllo di gestione;

i Comuni di Sagrado e Doberdò del Lago intendono avviare un percorso di servizi associati per quanto riguarda i servizi finanziari e tributi in attesa che i servizi tributari vengano avviati in gestione UTI e che, a seguito del recepimento nello statuto UTI del Carso Isonzo Adriatico delle previsioni della L.R. 10/2016, sia data la possibilità di gestione associata mediante convenzione dei servizi finanziari tra comuni aderenti alla medesima UTI in condizioni di “adeguatezza organizzativa”;

a tale scopo con la presente convenzione il principio della adeguatezza, di cui all’art. 27 della L.R. 26/2014, risulta rispettato: considerato che le soglie demografiche cui fare riferimento sono quelle ridotte in virtù del fatto che entrambi i comuni, come disposto dal comma 3 dell'art. 27 della L.R. 26/2014, rientrano fra i “Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane” e che ambedue i Comuni rientrano nell'ambito territoriale di applicazione della legge 38/2001, così come è evidente anche dal Decreto del Presidente della Repubblica dd. 12 settembre 2007, e pertanto possono avvalersi di un’ulteriore riduzione del 30 per cento delle soglie demografiche, come viene previsto dal comma 5 dell'art. 27 della precedentemente menzionata L.R. 26/2014;

la L.R. 01/2006, al Titolo II, Capo V, disciplina l’esercizio coordinato di funzioni e di servizi tra enti locali e, in particolare, all’articolo 21, reca la disciplina delle convenzioni tra gli enti locali stabilendo che:

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

si propone pertanto di approvare l’allegata bozza di convenzione “PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI TRA I COMUNI DI SAGRADO E DOBERDO' DEL LAGO / OBČINA DOBERDOB”;

si prevede che il contenuto della convenzione, nella sua interezza, divenga applicabile dopo l’effettuazione, con riferimento al solo servizio finanziario, di una fase sperimentale, temporalmente limitata, che sarà imperniata sull’esercizio unitario di singole competenze gestionali;

si ritiene di proporre l'adozione del presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 comma 19, L.R. 21/2003, al fine di arrivare ad una tempestiva sottoscrizione dell’atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede e dato atto della sua regolarità,

Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ;

Ritenuto di adottare il presente atto con immediata esecutività al fine di dare continuità all’attività amministrativa e contabile

Sentiti gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale di data odierna;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare l'allegata bozza di convenzione "PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI TRA I COMUNI DI SAGRADO E DOBERDO' DEL LAGO / OBČINA DOBERDOB";
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03.

Zadeva: DOGOVOR MED OBČINAMA ZAGRAJ IN DOBERDOB ZA SKUPNO UPRAVLJANJE FINANČNE IN DAVČNE SLUŽBE

POROČILO OBČINSKEGA TAJNIKA

V skladu z DZ št. 10/2016, ki ga je prevzel statut Medobčinske teritorialne unije Kras Soča Jadran, morajo s 1. januarjem 2017 občine uvesti skupno upravljanje finančnih in računovodskih služb ter službe za nadzor nad upravljanjem;

Občini Zagraj in Doberdob nameravata vzpostaviti skupno upravljanje finančne in davčne službe v pričakovanju, da bo to nalogo prevzela MTU in da se s prevzemom določil DZ št. 10/2016 v statutu MTU Kras Soča Jadran omogoči skupno upravljanje finančne službe na podlagi dogovora med občinami, ki so pristopile k omenjeni MTU in ki izpolnjujejo pogoje »organizacijske ustreznosti«;

V ta namen je s tem dogovorom izpolnjeno načelo ustreznosti v skladu s 27. členom DZ št. 26/2014: če upoštevamo, da v primeru obeh občin velja določilo o demografskem pragu v skladu s 3. odstavkom 27. člena DZ št. 26/2014, saj sodita med »občine, ki spadajo ali so spadale v gorske skupnosti« in v območje izvajanja zakona št. 38/2001, kot izhaja iz OPR z dne 12. septembra 2007, po katerem se v njunem primeru uveljavi dodatno 30-odstotno znižanje demografskega praga v skladu s 5. odstavkom 27. člena omenjenega DZ št. 26/2014;

II poglavje, V del DZ št. 01/2006 ureja skupno izvajanje funkcij in storitev lokalnih uprav; zlasti njegov 21. člen ureja dogovore med javnimi upravami ter določa:

1. Dogovori urejajo usklajeno izvajanje določenih funkcij in storitev.

2. Dogovori opredeljujejo predmet, trajanje, oblike posvetovanja uprav pristopnic, njihove finančne odnose, medsebojne dolžnosti in jamstva. Dogovori lahko predvidevajo tudi vzpostavitev skupnih uradov za izvajanje javnih funkcij v imenu uprav pristopnic oziroma možnost pooblastitve ene uprave za izvajanje omenjenih funkcij v imenu in za račun vseh drugih uprav;

Zato predlagamo, da se odobri priložen osnutek dogovora za »ZA SKUPNO UPRAVLJANJE FINANČNE IN DAVČNE SLUŽBE MED OBČINAMA ZAGRAJ IN DOBERDOB«;

Predvidevamo, da bo dogovor stopil v celoti v veljavo po izteku poskusne in časovno omejene faze za izvajanje samo finančne službe, ki bo pristojna za vodenje le določenih upravnih pristojnosti;

Predlaga se sprejetje sklepa s takojšnjo izvršljivostjo v skladu z 19. odstavkom 1. člena DZ št. 21/2003, da bi omogočili čimprejšnjo sklenitev dogovora.

OBČINSKI SVET

Ob upoštevanju zgornjega poročila in njegove ustreznosti,

Glede na osnutek dogovora, ki je priložen temu sklepu kot njegov sestavni del,

Glede na zakonodajni odlok št. 267/2000,

Glede na mnenje tehnične pravilnosti v skladu s 1. odst. 49. člena zakonodajnega odloka št. 267/2000;

Ob upoštevanju potrebe po odobritvi takojšnje izvršljivosti tega sklepa, da se zagotovi upravna in računovodska kontinuiteta;

Glede na mnenja občinskih svetnikov, kot izhaja iz današnjega zapisnika;

Po enotnem in javnem glasovanju;

SKLENE

1. Naj se odobri priložen osnutek dogovora za »ZA SKUPNO UPRAVLJANJE FINANČNE IN DAVČNE SLUŽBE MED OBČINAMA ZAGRAJ IN DOBERDOB«;

2. Naj se začasno pooblasti župana za sklenitev dogovora iz 1. točke izreka tega sklepa.

Nato Občinski svet enotno in z javnim glasovanjem

SKLENE

da je sklep takoj izvršljiv v skladu z 19. odstavkom 1. člena Deželnega zakona št. 21/03.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNI DI SAGRADO E DOBERDO' DEL LAGO / OBČINA DOBERDOB
PROVINCIA DI GORIZIA
Reg. in caso d'uso n. _____
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI TRA I COMUNI DI SAGRADO E DOBERDO' DEL LAGO / OBČINA DOBERDOB.
L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra i Comuni di:
- Sagrado, C.F. _____, in persona del Sindaco pro tempore _____;
- Doberdò C.F. _____, in persona del Sindaco pro tempore _____;
PREMESSO:
- che le Amministrazioni comunali dei Comuni di Sagrado e Doberdo' Del Lago / Občina Doberdob (d'ora in poi chiamati "i Comuni") intendono costituire un Ufficio per la gestione associata e coordinata del Servizio finanziario e tributi, in ossequio alle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali;
- che le Amministrazioni Comunali medesime, si sono incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;
- che la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, Titolo II, Capo V, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e di servizi tra enti locali e, in particolare, all'articolo 21, reca la disciplina delle convenzioni tra gli enti locali stabilendo che:
" 1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e

servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

- che i Comuni sottoscrittori appartengono alla Unione Territoriale Intercomunale del "Carso, Isonzo Adriatico" e che la Legge Regionale 26 del 2014 prevede tra le funzioni comunali gestite dall'Unione ai sensi dell'art. 26, alla lettera m), del comma 1, la "gestione dei servizi tributari" e tra le "ulteriori funzioni esercitate in forma associata" ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera b) i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione";

- che, dato quanto sopra, i Comuni intendono avviare un percorso di servizi associati per quanto riguarda i servizi finanziari e tributi in attesa che i servizi tributari vengano avviati in gestione UTI e che, a seguito del recepimento nello statuto UTI del Carso Isonzo Adriatico delle previsioni della L.R. 10 del 2016, sia data la possibilità di gestione associata mediante convenzione dei servizi finanziari tra comuni aderenti alla medesima UTI in condizioni di adeguatezza organizzativa;

- che, con la sottoscrizione della presente convenzione, il principio della adeguatezza di cui all'art. 27 della L.R. 26/2014 risulta rispettato, considerato che le soglie demografiche cui fare riferimento sono quelle ridotte in virtù del fatto che entrambi i comuni, come disposto dal

comma 3 dell'art. 27 della summenzionata LR 26/2014, rientrano fra i "Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane" e che ambedue i Comuni rientrano nell'ambito territoriale di applicazione della legge 38/2001, così come è evidente anche dal Decreto del Presidente della Repubblica dd. 12 settembre 2007, e pertanto possono avvalersi di un ulteriore 30 per cento delle soglie demografiche, come viene previsto dal comma 5 dell'art. 27 della precedentemente menzionata LR 26/2014.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

Art. 1

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della medesima.

Art. 2

I Comuni ai sensi dell'art. 21 della L.R. 1/2006 convengono di esercitare in forma associata il servizio finanziario ed il servizio tributi.

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Sagrado al quale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila). Al fine di una maggiore efficacia del servizio i dipendenti operativamente potranno lavorare in entrambi i Comuni, a seconda delle necessità contingenti al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati dai rispettivi Sindaci.

Art. 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio finanziario e tributi secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un utilizzo più razionale ed

ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova possibile acquisizione.

A tali fini l'ufficio, anche avvalendosi della collaborazione ed anche dell'istituto della delega amministrativa, provvede:

- all'attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione e della gestione economico-finanziaria delle amministrazioni;

- ogni altra attività attribuibile al servizio finanziario in base a leggi, regolamenti e P.E.G. o atti programmatici di indirizzo.

I Comuni associati perseguono l'obiettivo, ove possibile, dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio finanziario e tributi.

Art. 4

Al fine di affrontare in maniera graduale i problemi di carattere organizzativo legati alla disomogeneità dell'organizzazione amministrativa ed alle peculiarità del territorio coinvolto ciascun Comune, per l'anno 2017, può individuare una Posizione Organizzativa responsabile del servizio finanziario mentre per quelli Tributari fin da ora, nelle more dell'avvio dell'Ufficio Tributi UTI, il responsabile è individuato nel Responsabile PO del comune capofila che assumerà il ruolo di responsabile dei singoli tributi. A partire dall'anno 2018 la nomina del responsabile unico del servizio finanziario avverrà mediante apposito atto del Sindaco del Comune Capofila, tramite ratifica della decisione raggiunta in sede di conferenza dei Sindaci.

Nelle more dell'istituzione del Servizio finanziario unico, previsto per il 2018, i comuni si impegnano ad avviare una fase sperimentale di stretta collaborazione tra i due uffici, che prevede riunioni settimanali dei responsabili alternativamente nei due comuni, standardizzazione degli strumenti informatici e realizzazione di stabili collegamenti fra gli stessi, iniziative formative comuni, costituzione di gruppi di lavoro che avranno il compito di effettuare la gestione unificata dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Già a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione si prevede che, in caso di assenza o impedimento di uno dei due responsabili, l'altro responsabile assuma le vesti di sostituto, con i relativi poteri di gestione. All'atto della nomina nel 2018 del Responsabile unico, l'altro dipendente conserverà il ruolo di sostituto titolare ed al suddetto potranno essere eventualmente delegati poteri di gestione ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 17, co. 1-bis.

La dotazione organica dell'Ufficio fa riferimento a quella relativa ai servizi interessati di ciascun ente alla data del 31.12.2016, fatte salve eventuali assunzioni già programmate e in corso di definizione. Nel caso risultasse necessario, i due comuni perfezioneranno la copertura di personale dell'Ufficio, cedendo e compensando reciprocamente gli spazi assunzionali in modo che entrambe gli enti rispettino i limiti imposti dalla normativa vigente.

Il personale assegnato all'Ufficio rimarrà inserito nella dotazione organica del comune di provenienza, la dipendenza funzionale e di coordinamento sarà stabilita e pianificata, in accordo con la

Conferenza dei Sindaci, dai Responsabili del servizio associato.

Art. 5

All'Ufficio sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.

Al Responsabile compete, in particolare, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i singoli Enti:

1. l'attività di coordinamento e gestione del Personale addetto, ai sensi della presente convenzione.

2. tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione tecnica ed amministrativa, nonché finanziaria.

All'Ufficio Unico Tributi compete la gestione di tutte le procedure compresa la emissione dei ruoli e/o provvedimenti per la riscossione e la successiva fase di riscossione coattiva conseguente agli atti di accertamento intervenuti sul territorio dei comuni associati, nonché curare le attività relative al contenzioso.

In particolare, con riferimento alla gestione associata dei tributi sono trasferiti all'Ufficio tutti i servizi relativi alla gestione dei tributi attualmente previsti dalla legge. Il trasferimento riguarderà anche nuovi tributi ed eventuali modifiche introdotte dal legislatore ai tributi attuali.

La titolarità del rapporto tributario rimane in capo ai singoli Comuni, i quali conservano la potestà impositiva e regolamentare e la spettanza esclusiva delle entrate relative ai tributi propri.

Art. 6

L'attività si svolgerà nelle sedi di ciascun Comune mediante collegamenti informatici si potrà operare sulle banche dati di ciascun Ente, garantendo front office e back office in entrambi i municipi,.

Art. 7

Rapporti finanziari: per quanto attiene alla gestione dell'ufficio tributi il Comune di Doberdò del Lago rimborserà al comune di Sagrado gli oneri finanziari della P.O. incaricata quantificati in 1/12 (3 ore su 36 settimanali) di tutti gli elementi riferibili alla retribuzione globale di fatto di cui all'art. 60, comma 2, lettera d) del C.C.R.L. 07.12.2006

Per quanto attiene ai costi comuni questi verranno ripartiti sulla base della popolazione residente al 1 gennaio di ciascun anno.

Per quanto attiene alla gestione dell'Ufficio finanziario ciascun comune sosterrà in modo autonomo i costi del personale presente in pianta organica al 31/12/2016. A partire dall'anno 2018 il costo relativo all'indennità della Posizione Organizzativa verrà ripartito in parti uguali.

Per quanto attiene ai costi comuni questi verranno ripartiti sulla base della popolazione residente al 1 gennaio di ciascun anno.

Con successivo accordo della conferenza dei sindaci verranno stabiliti gli eventuali criteri di ripartizione dei costi.

Art. 8

Le funzioni di programmazione e controllo, l'attività di definizione delle linee di azione amministrativa dell'Ufficio, oltre all'attività di verifica dell'adeguatezza della presente convenzione, spettano alla Conferenza dei Sindaci o Assessori delegati.

Il coordinamento della Conferenza spetta al Sindaco del comune

capofila- sede dell'Ufficio.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce con cadenza, di norma, semestrale;

- definisce gli indirizzi della gestione e fissa gli obiettivi di settore da raggiungere;

- e fissa i criteri per il riparto dei costi comuni, sia a preventivo, sia a rendicontazione;

- esprime un parere sugli schemi di regolamenti unici da sottoporre ai rispettivi consigli comunali;

- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica, finalizzate all'attuazione dei servizi della gestione associata e alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi approvati.

Art. 9

La durata della presente convenzione è prevista a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2018.

E' previsto il recesso dalla presente convenzione da parte del singolo ente con preavviso di almeno 2 mesi.

Art. 10

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa al Tribunale di Gorizia.

Art. 11

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del servizio associato.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 12

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per il Comune di

per il Comune di

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Norberto Fragiaco